



In data **23/01/2024** è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) il **decreto attuativo previsto dal D.lgs. n. 199/21 in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e configurazioni di autoconsumo diffuso da fonti rinnovabili**.

All'art. 11, il decreto stabilisce sia i termini entro i quali il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) dovrà pubblicare le regole operative disciplinanti le modalità per l'accesso agli incentivi MASE e per l'ottenimento dei contributi PNRR (30 giorni dall'entrata in vigore del decreto), sia quelli relativi all'avvio della nuova piattaforma per l'accesso agli incentivi (45 giorni dall'entrata in vigore del decreto).

All'interno del proprio sito web, lo stesso GSE rilascerà a breve un simulatore che permetterà di valutare da un punto di vista energetico ed economico le iniziative, oltre che ad una serie di guide e canali di supporto al fine di accompagnare gli utenti nel percorso di creazione delle CER e ad una campagna informativa in collaborazione con il MASE.

Di seguito riportiamo alcuni elementi di novità introdotti dal Decreto attuativo e dalle prime FAQ rilasciate dal MASE:

- **No alla partecipazione di grandi imprese alle CER**

La prima novità introdotta riguarda l'impossibilità, per le grandi imprese, di partecipare alla CER. Se il D.lgs. n. 199/21 escludeva per le suddette solo la possibilità di avere poteri di controllo all'interno di una CER, nell'art. 3, comma 2, let. c) del decreto e nel punto 5 delle FAQ è stata esplicitata l'impossibilità per le grandi imprese di essere membri o azionisti di una Comunità Energetica Rinnovabile. Pertanto, le grandi imprese potranno, compatibilmente con le previsioni delle prossime Regole Operative GSE, supportare le CER del territorio solo nella veste di c.d. produttori terzi, ossia mettendo a disposizione i propri impianti entrati in esercizio dopo la costituzione della CER pur restando fuori dalla compagine sociale della Comunità Energetica.

- **No all'incentivazione di impianti entrati in esercizio dopo il 15/12/2021 se entrati in esercizio prima della costituzione giuridica di una CER**

La seconda rilevante novità, introdotta dall'art. 3, comma 2, let. c) e h) del decreto e ripresa dal punto 9 delle FAQ, riguarda l'impossibilità di accesso agli incentivi per gli impianti entrati in esercizio dopo il 15/12/2021 se entrati in esercizio prima della costituzione di una CER. Pertanto, saranno esclusi dall'incentivazione tutti gli impianti entrati in esercizio nel periodo compreso tra il 16/12/2021 e la data di formale costituzione della CER.

- **Soggetti beneficiari del bando PNRR**

In merito ai possibili soggetti beneficiari dei contributi PNRR, se da una parte l'art. 7, comma 1 del decreto prevede che i beneficiari della misura PNRR di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021 siano *"le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000"*

abitanti”, dall'altra il punto n. 17 delle FAQ prevede che *“il soggetto beneficiario del contributo PNRR è colui che sostiene l'investimento per la realizzazione dell'impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW, inserito in CER, ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti”*, aprendo così alla possibilità di accedere al contributo anche ai membri della CER.

È probabile che una risposta definitiva sul punto verrà inserita all'interno delle prossime Regole Operative GSE.

- **Esonero dalla decurtazione dell'incentivo per Enti Territoriali, ETS (Enti del Terzo Settore), Enti Religiosi, Enti di Protezione Ambientale in caso di contributo in conto capitale per l'installazione di impianti rilevanti per la CER**

L'art. 6, comma 1 del decreto prevede che gli incentivi saranno *“cumulabili con contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 241/2021. In tal caso, l'incentivo è ridotto secondo le modalità di cui all'allegato 1”*.

All'interno dell'Allegato 1, oltre alla descrizione della nuova formulazione per il calcolo dell'incentivo e per la decurtazione dello stesso di cui sopra, viene previsto un esonero alla suddetta decurtazione per l'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.

- **Revisione del calcolo degli incentivi e i limiti per la ripartizione delle PMI**

L'art. 3, comma 2, let. g) prevede che le CACER – tra cui figurano anche le CER – debbano assicurare che, *“mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione; le CACER assicurano altresì, completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri o autoconsumatori che agiscono collettivamente facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'articolo 4”*.

Il punto 4 dell'Allegato 1 precisa che la disposizione di cui sopra trova applicazione per percentuali della quota di energia condivisa che eccedono i seguenti valori:

a) nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;

b) nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%.

Inoltre, la verifica del superamento del valore soglia sarà effettuata dal GSE su base annuale.

Su base annuale, quindi, le CER aventi come soci/membri delle PMI dovranno tenere conto dei limiti sopra riportati per la ripartizione degli incentivi.



Si sottolinea che il calcolo dell'incentivo sarà determinato in base alla **taglia dell'impianto** e al **prezzo zonale**, secondo quanto indicato nell'incipit dell' "Allegato 1 - Tariffa premio spettante da applicare all'energia condivisa incentivabile" del decreto attuativo, che riportiamo di seguito:

Allegato 1 - Tariffa premio spettante da applicare all'energia condivisa incentivabile

1. Calcolo della tariffa premio

La tariffa premio spettante applicabile all'energia elettrica condivisa, espressa in €/MWh, è determinata sulla base della presente formula:

a) per impianti di potenza > 600 kW

TIP: $60 + \max(0; 180 - Pz)$

Dove **Pz** è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.

La tariffa premio non può eccedere il valore di 100 €/MWh.

b) per impianti di potenza > 200 kW e ≤ 600 kW

TIP: $70 + \max(0; 180 - Pz)$

Dove **Pz** è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.

La tariffa premio non può eccedere il valore di 110 €/MWh.

c) Per impianti di potenza ≤ 200 kW

TIP: $80 + \max(0; 180 - Pz)$

Dove **Pz** è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.

La tariffa premio non può eccedere il valore di 120 €/MWh.

2. Correzione della tariffa premio per impianti fotovoltaici

Per impianti fotovoltaici la tariffa premio, calcolata secondo le modalità di cui al primo paragrafo, è corretta per tenere conto dei diversi livelli di insolazione, sulla base della seguente tabella:

ZONA GEOGRAFICA	FATTORE DI CORREZIONE
Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo)	+ 4 €/MWh
Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto)	+10 €/MWh